

# IL NUOVO SISTEMA DI MARCHIATURA IDENTIFICATIVA «UNIVOCA» NELLA FEDERAZIONE RUSSA

## LA MARCHIATURA DELLE CALZATURE

Ufficio ICE Mosca  
giugno 2020

## IL NUOVO SISTEMA DI MARCHIATURA IDENTIFICATIVA “UNIVOCA” NELLA FEDERAZIONE RUSSA

### Adozione del nuovo sistema di marchiatura

Con la Legge federale del 31 dicembre 2017 n. 487-FZ sono state apportate modifiche alla Legge federale del 28 dicembre 2009 n. 381-FZ “Sui principi della regolamentazione statale del commercio nella Federazione Russa”, le quali pongono le basi per l’introduzione del sistema di marchiatura identificativa “univoca” dei prodotti nella Federazione Russa, iniziativa che si inserisce tra i provvedimenti del Governo russo mirati alla lotta alla contraffazione nonché alla tutela della proprietà intellettuale e dei diritti dei consumatori.

Il modello di funzionamento di tale sistema di marchiatura, che consente di tracciare il percorso produttivo di ciascuna unità di prodotto dal momento della fabbricazione/importazione in Russia sino al momento della vendita al dettaglio, è stato adottato dal Governo della Federazione Russa con l’Ordinanza del 28 aprile 2018 n. 791-p e un primo elenco di categorie di prodotti per cui la stessa sarà obbligatoria è stato adottato sempre dal Governo della Federazione Russa con l’Ordinanza del 28 aprile 2018 n. 792-p.

In particolare, in base alle norme vigenti il sistema diventato obbligatorio (seppur con modalità progressive di entrata in funzione), con scadenza diverse nel corso del 2019, per i seguenti prodotti elencati nella suddetta Ordinanza del 28 aprile 2018 n. 792-p.

	<b>Gruppi di prodotti</b>	<b>Codice OKPD 2</b>	<b>Codice TN VED</b>	<b>Entrata in vigore</b>
1	Tabacchi	12.00.11	2402	1° marzo 2019
2	Profumi e deodoranti	20.42.11	3303 00	1° dicembre 2019
3	Pneumatici e pneumatici in gomma nuovi	22.11.11 22.11.12.110 22.11.13.110 22.11.14 22.11.15.120	4011 10 000 3 4011 10 000 9 4011 20 100 0 4011 20 900 0 4011 40 000 0 4011 70 000 0 4011 80 000 0 4011 90 000 0	1° dicembre 2019

4	Indumenti, compresi gli indumenti da lavoro, realizzati in vera pelle o in materiale composito	14.11.10	4203 10 000	1° dicembre 2019
5	Camicette, bluse e bluse lavorate a mano o a macchina, per donne o ragazze	14.14.13	6106	1° dicembre 2019
6	Cappotti, car coat, mantelle, impermeabili, giacche (incluse giacche da sci), giacche a vento, giacche e prodotti simili per uomo o ragazzo	14.13.21	6201	1° dicembre 2019
7	Cappotti, car coat, mantelle, cappotti, giacche (incluse giacche da sci), giacche a vento, giacche e prodotti simili per donne o ragazze	14.13.31	6202	1° dicembre 2019
8	Biancheria da letto, da tavola, da bagno e cucina	13.92.13 13.92.14	6302	1° dicembre 2019
9	Prodotti per calzature	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 32.30.12	6401 6402 6403 6404 6405	1° luglio 2019
10	Fotocamere (tranne le telecamere), lampade flash e flash	26.70.12 26.70.14 26.70.17 26.70.19	9006	1° dicembre 2019

11	Latte, panna, yogurt, burro	10.51.11	0401 - 0406	1° giugno 2020
	Latticini, prodotti caseari	10.51.12	2105 00	
	Formaggi, gelato e prodotti affini	10.51.21	2202 99 9100	
		10.51.22	2202 99 9500	
		10.51.30	2202 99 9900	
		10.51.40		
		10.51.51		
		10.51.52		
		10.51.55		
		10.51.56		
		10.52.10		

## Composizione della marchiatura secondo il modello legislativo

In base al modello adottato mediante i sopra citati provvedimenti legislativi, la marchiatura identificativa si compone di **due codici, un codice identificativo univoco e un codice di verifica**.

- ✓ **Il codice identificativo** contiene il riferimento alla posizione merceologica di uno specifico prodotto all'interno del catalogo unico dei prodotti soggetti a marchiatura identificativa e un codice identificativo unico relativo all'esemplare del prodotto.
- ✓ **Il codice di verifica** è composto, invece, mediante il supporto di sistemi crittografici. L'Operatore di sistema è la società russa OOO "Operator-CRPT" (in russo "ООО "Оператор-ЦРПТ"), a cui sono affidati i compiti, tra l'altro, di (i) assicurare l'inserimento degli operatori economici nel sistema informativo, curandone un apposito registro, (ii) assicurare la ricezione da parte degli operatori economici dei codici di marchiatura e identificazione nonché (iii) curare la conservazione, organizzazione ed elaborazione dei dati inerenti il sistema di marchiatura.

## Il marchio "ČESTNYJ ZNAK" – la marchiatura delle calzature

Durante la fase di sperimentazione della marchiatura univoca sulle calzature, conclusasi il 30 giugno 2019, sulla base delle raccomandazioni metodologiche fornite dal Ministero dell'industria e del Commercio russo, l'Operatore di sistema ha elaborato il sistema di marchiatura denominato "Čestnyj Znak" (lett. in italiano "marchio di correttezza").



Fonte (tradotta in italiano): <https://chestnyznak.ru/en/>

A seguito della sperimentazione, con l’Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 5 luglio 2019, n. 860, è stata introdotta la normativa definitiva relativa **all’obbligo di apporre la marchiatura identificativa univoca alle calzature**, recante altresì il regolamento definitivo sulla marchiatura identificativa di tali prodotti (“**Regolamento**”).

Ai sensi del Regolamento, la marchiatura per le calzature si compone dei seguenti dati:

- I° gruppo: il numero identificativo del prodotto in base alla nomenclatura internazionale (GTIN – Global Trade Item Number), composto da **14 caratteri** e rilasciato dall’operatore;
- II° gruppo: il numero identificativo di serie del prodotto, composto da **13 caratteri alfanumerici**, che può essere “generato” dall’Operatore di sistema oppure dallo stesso operatore economico partecipante alla sperimentazione tramite un apposito programma;
- III° gruppo: il codice di verifica, **composto da 4 simboli cifrati e generato**, su richiesta dell’operatore economico, dall’Operatore di sistema mediante tecnologia crittografica;



ITALIAN TRADE AGENCY

- IV° gruppo: la firma elettronica, **composta da 88 simboli cifrati**, fornita dall'Operatore di sistema a completamento del codice di verifica di cui al punto precedente.

La lunghezza complessiva del **codice di marchiatura è di 119 caratteri cifrati, di cui 27** sono quelli effettivamente leggibili dall'uomo (gruppi I e II), che compongono il codice identificativo univoco del prodotto (denominato sGTIN, Serialised Global Trade Item Number).

La marchiatura assume la forma di **codice a barre bidimensionale** per la lettura meccanica con funzioni equivalenti o superiori a quelle del DataMatrix ECC200, nel rispetto degli standard tecnici previsti dal GOST R ISO/IEC 16022-2008 per i **DataMatrix**.

La marchiatura **può** inoltre contenere una sequenza univoca supplementare sotto forma di:

- codice a barre bidimensionale per la lettura meccanica in conformità al GOST R ISO/IEC 18004- 2015 (**QR Code**);

oppure

- **chip trasmettitore a frequenza registrata (RFID)** avente le caratteristiche tecniche:
  - funzionamento a bande di frequenza conformi ai requisiti standard ISO 1800063 (860 – 960 MHz per protocollo UHF RFID);
  - la presenza del numero di serie univoco del chip RFID registrato dal rispettivo produttore nella memoria TID del chip;
  - protocollo di trasmissione dati EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO/IEC 1800063:2013 e altre versioni standard compatibili con la presente;
  - capacità di memoria: EPC - minimo 128 bit, User - minimo 32 bit TID - minimo 64 bit;
  - temperatura di conservazione da -40 °C a +70 °C;
  - temperatura di funzionamento da -40 °C a +50 °C.

La marchiatura univoca deve essere apposta **sull'imballaggio primario o sul prodotto stesso ovvero sulla sua etichetta commerciale**.

Quanto alla marchiatura dell'imballaggio, il Regolamento si limita a prevedere che la stessa sia predisposta in forma di codice a barre monodimensionale conforme allo standard internazionale GS1-128.





ITALIAN TRADE AGENCY

La marchiatura dei prodotti viene effettuata (i) in caso di produzione del prodotto, prima della spedizione dal luogo di fabbricazione del prodotto, (ii) in caso di importazione nella Federazione Russa, prima dell'espletamento delle pratiche doganali di immissione per consumo interno o reimportazione, oppure (iii) in caso di importazione dal territorio doganale dell'Unione Economica Euroasiatica, prima dell'attraversamento della frontiera della Federazione Russa.

Al fine di ottenere il numero identificativo del prodotto (GTIN), gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema informatico una serie di informazioni tra cui:

- Modello del produttore, che deve coincidere con il numero del modello indicato nel certificato o nella dichiarazione di conformità;
- Paese di produzione;
- Tipo di calzatura;
- Tipi di materiale utilizzati per le varie parti della calzatura;
- Marchio commerciale;
- INN del produttore russo o INN dell'importatore;
- Colore, misura e denominazione commerciale;
- Prime 4 cifre del codice TN VED.

Successivamente, al fine di ottenere l'emissione dei codici, il soggetto richiedente dovrà inviare all'Operatore di sistema un'istanza in formato digitale inerente la produzione e l'emissione di sistemi di identificazione oppure di codici di verifica recante, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- Denominazione dell'operatore richiedente;
- Numero di identificazione del contribuente (INN) dell'operatore richiedente;
- Modalità immissione in commercio delle merci nella Federazione Russa (importazione/produzione nella Federazione Russa);
- Quantità di sistemi di identificazione o codici di verifica soggetti a produzione;
- Numero di serie di ciascun prodotto, se lo stesso viene fornito dal soggetto richiedente;
- Dati relativi alla merce (GTIN) nella quantità sufficiente per la generazione del codice di marchiatura.

L'Operatore di sistema è tenuto ad esaminare l'istanza entro un periodo massimo di 1 giorno lavorativo a decorrere dalla relativa data di deposito e può rigettarla esclusivamente in alcuni casi tassativamente previsti dal Regolamento.



### **Casi di esclusione dall'obbligo della marchiatura**

Ai sensi del Regolamento, la marchiatura identificativa non è richiesta, tra l'altro, nei seguenti casi:

1. Prodotti che si trovano in regime di deposito temporaneo o importati nella Federazione Russa in regime di deposito doganale;
2. Prodotti che si trovano sul territorio della Federazione Russa in regime doganale di transito attraverso il territorio doganale dell'Unione Economica Euroasiatica;
3. Prodotti destinati all'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Economica Euroasiatica;
4. Campioni di prodotto destinati all'esecuzione delle prove finalizzate alle certificazioni di conformità agli standard tecnici dell'Unione Economica Euroasiatica;
5. Prodotti fabbricati o importati nella Federazione Russa da organizzatori o partecipanti a fiere internazionali quali campioni espositivi e dimostrativi non finalizzati all'immissione in commercio;
6. Prodotti destinati alla vendita nei negozi duty-free;
7. Prodotti stoccati nei magazzini del relativo produttore;
8. Prodotti importati nella Federazione Russa da persone fisiche per uso personale;
9. Prodotti destinati all'utilizzo ufficiale presso Rappresentanze Diplomatiche, Consolati, Ambasciate, organizzazioni Internazionali o intergovernative.

### **TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MARCHIATURA IDENTIFICATIVA**

La marchiatura univoca delle calzature sarà attuata secondo le seguenti scadenze:

- **dal 1° luglio al 30 settembre 2019**, gli operatori economici dovranno registrarsi presso l'Operatore di sistema e fare richiesta per l'ottenimento delle attrezzature tecniche necessarie;
- **dal 1° ottobre 2019**, è stato fornito l'accesso ai dispositivi di registrazione per l'emissione dei codici di marcatura ed è iniziata la marcatura volontaria e il trasferimento di informazioni al sistema di monitoraggio nonché la marcatura delle rimanenze di magazzino;



- dal **1° luglio 2020**, entrerà in vigore il divieto di commercializzazione di tutte le calzature non marchiate;
- entro il **1° settembre 2020**, dovrà essere completata la marcatura delle rimanenze acquistate prima del 1° luglio 2020 ma ricevute dopo tale data.

### **La marchiatura di prodotti fabbricati al di fuori dell'Unione Economica Euroasiatica e importati nella Federazione Russa**

Anzitutto, è opportuno premettere che in base al Regolamento, gli operatori economici che possono partecipare al suddetto sistema di marchiatura identificativa sono soltanto i produttori, gli importatori e i commercianti all'ingrosso e al dettaglio locali russi. Tra questi, sono gli importatori i soggetti tenuti ad assicurare che i prodotti provenienti dall'estero siano debitamente marchiati.

In base alle informazioni disponibili alla data odierna, non si è ancora formata una chiara prassi tra i produttori stranieri al fine di marciare i prodotti destinati all'importazione in Russia, qualora lo stesso produttore estero non abbia una presenza stabile nella Federazione Russa (ad esempio, una filiale o una società controllata di diritto russo).

Il produttore estero, non in grado di procedere autonomamente all'ottenimento dei codici per la marchiatura dall'Operatore di sistema, si deve pertanto affidare ad un operatore russo registrato nel sistema informativo dell'Operatore di sistema, che agisca quale importatore. Tuttavia, il produttore estero potrà iscriversi presso la GS1 Italia e registrare i propri prodotti in modo da ottenere un codice GTIN per ciascuno di essi.

Successivamente, sulla base dei codici GTIN forniti dal produttore estero il soggetto russo agente quale importatore potrà richiedere all'Operatore di sistema l'emissione dei codici, precisando che si tratta di beni acquistati dall'estero destinati all'importazione in Russia, e una volta ottenuti tali codici potrà inviare al produttore estero la marchiatura sotto forma di schema o di etichetta già stampata da applicare ai prodotti.

\* \* \* \* \*

Per ulteriori informazioni in merito alla marchiatura univoca è possibile consultare il sito ufficiale dell'Operatore di sistema, <https://chestnyznak.ru/en/>, disponibile anche in lingua inglese.



ITALIAN TRADE AGENCY

## UFFICI ICE-AGENZIA NELLA FEDERAZIONE RUSSA

### MOSCA

123610 Mosca  
Krasnopresnenskaya Nab., 12 Ingresso 3, Ufficio 1202  
T. +7 495 9670275/77/78  
e-mail: [mosca@ice.it](mailto:mosca@ice.it)

### NOVOSIBIRSK

630004 Novosibirsk  
Prospekt Dimitrova, 4/1 Ufficio 10B-2  
T.+7 383 3730932  
e-mail: [novosibirsk@ice.it](mailto:novosibirsk@ice.it)

### SAN PIETROBURGO

190068 San Pietroburgo  
Teatralnaya Ploshad, 10  
T. +7 812 3123216/3123356/5718396  
e-mail: [sanpietroburgo@ice.it](mailto:sanpietroburgo@ice.it)

### EKATERINBURG

620026 Ekaterinburg  
Ulitsa Kujbysheva, 44 Ufficio 506  
Tel: +7 343 3596144  
e-mail: [ekaterinburg@ice.it](mailto:ekaterinburg@ice.it)

 ITA Moscow

 @ITAMoscow

